



# COMUNE DI BELPASSO

PROVINCIA DI CATANIA

## VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

### ORIGINALE

**Delibera N. 84 del 21/05/2026**

**Proposta N. 99 del 07/05/2026**

**OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA SCADENZA DELLA 1^ RATA DI ACCONTO TARI 2026.**

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di Maggio alle ore 12:00 e seguenti, nella sala delle adunanze del , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME	CARICA	PRES./ASS.
<b>CAPUTO CARLO</b>	Sindaco	Presente
<b>DI MAURO ANTONINO</b>	Assessore	Presente
<b>CAMPISI GAETANO</b>	Assessore	Presente
<b>APA SIMONE</b>	Assessore	Presente
<b>ARIZZI TIZIANA</b>	Assessore	Presente
<b>LA CAVA VALERIO</b>	Assessore	Assente

**PRESENTI: 5 ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO GENERALE Dott. Puglisi Salvatore Marco ai sensi dell'art. 52 della L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l'assistenza del sopracitato Il SEGRETARIO GENERALE Dott. Puglisi Salvatore Marco, invita i membri della Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta dall'amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 99 del 07/05/2026.

Il Responsabile del Procedimento  
**Salvatore Marco Puglisi / ArubaPEC**  
**S.p.A.**

L'Amministratore Proponente  
**Ass. Di Mauro Antonino**

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti Tari e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

La Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della TARI - articolo 1, comma 688 - dispone:

"Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (...)"

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25/06/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento Tari a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 settembre 2020 n. 116/2020;

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 12/02/2026 sono stati stabilite le scadenze e le rate di versamento per la TARI dell'anno 2026;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, istitutivo del bonus sociale per i rifiuti a favore degli utenti domestici in condizione di disagio economico, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, che riconosce una riduzione del 25% della TARI ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro (elevato a 20.000 euro per nuclei con almeno quattro figli a carico), da applicarsi in forma automatica senza necessità di istanza di parte;

Vista la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025, con la quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la componente perequativa UR3,a nella misura di 6,00 euro per utenza all'anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in aggiunta alla TARI o alla tariffa corrispettiva, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute agli utenti beneficiari del bonus sociale rifiuti, con contestuale istituzione del relativo Conto UR3,a gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

Preso atto del Documento per la consultazione ARERA n. 240/2025/R/RIF del 10 giugno 2025, con il quale l'Autorità, pur confermando l'obbligo di applicare la componente UR3, già a decorrere dall'anno 2025, ha preannunciato il rinvio dell'erogazione effettiva del bonus all'anno 2026, in ragione della necessità di completare le procedure tecniche di trasmissione e verifica dei flussi informativi tra i soggetti coinvolti nel processo di riconoscimento dell'agevolazione;

Vista la Deliberazione ARERA n. 176/2025/R/RIF, con la quale l'Autorità ha armonizzato il meccanismo perequativo relativo al bonus rifiuti con i sistemi perequativi già esistenti nel settore, disciplinando gli obblighi di rendicontazione alla CSEA da parte del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) e prevedendo la possibilità di aggiornamento annuale della componente UR3, sulla base delle necessità di conguaglio;

Vista la Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025, e il relativo Allegato A – Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), con la quale l'Autorità ha definito i flussi informativi tra INPS, SII, SGate e gestori GTRU per l'identificazione automatica degli aventi diritto e ha stabilito che il bonus sociale relativo all'anno di imposta 2025 debba essere riconosciuto entro il 30 giugno 2026 nella prima rata utile del documento di riscossione, previa trasmissione da parte di ANCI-SGate, entro il 1° marzo, dell'elenco degli utenti agevolabili;

Vista la Deliberazione ARERA n. 2/2026/R/COM del 22 gennaio 2026, con la quale l'Autorità ha aggiornato, con decorrenza 1° gennaio 2026, la soglia ISEE per l'accesso al bonus rifiuti portandola da 9.530 euro a 9.796 euro (elevata a 20.000 euro per nuclei familiari con almeno quattro figli a carico), in applicazione del meccanismo di aggiornamento triennale previsto dal D.P.C.M. n. 24/2025;

Preso atto dei Comunicati ARERA per gli operatori del 17 marzo 2026 e del 30 marzo 2026, recanti chiarimenti applicativi sulla Deliberazione n. 355/2025/R/RIF e sul TUBR, con i quali l'Autorità ha precisato che: il termine del 30 giugno per il riconoscimento del bonus si intende rispettato con l'emissione del documento di riscossione recante lo sconto applicato, indipendentemente dalla scadenza di versamento delle rate; il bonus deve essere calcolato sull'importo della TARI 2025 al lordo delle componenti perequative e al netto di IVA e TEFA, prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione soggettiva locale; le eventuali misure di maggior favore deliberate dall'ente locale non possono essere finanziate dalla componente perequativa UR3;

Considerato che, al fine di ottemperare alle suddette disposizioni, si rende necessario differire di un mese la scadenza della prima rata in acconto TARI 2026;

**PROPONE**

**DELIBERA DI GIUNTA N. 84 Del 21/05/2026**

1. Di differire la scadenza per il versamento della prima rata in acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026 dal 31 maggio 2026 al **30 giugno 2026**;

Di disporre a tutela del contribuente un'informativa riguardante tali scadenze, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente per almeno trenta giorni prima delle scadenze delle rate;

Di dare atto che la presente, a norma dell'art. 124 T.U. n. 267/2000, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. Consecutivi;

Di dare atto che, dell'avvenuta adozione del presente atto, in conformità all'art. 125 del succitato T.U verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di consentire agli uffici di provvedere alla adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore  
Salvatore Marco Puglisi / ArubaPEC S.p.A.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;

VISTI i Favorevoli pareri espressi ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge regionale n.48/91 e modificato dall'art.12 della legge regionale n.30/2000:

RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.

VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;

VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;

VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

### DELIBERA

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di legge, la proposta di deliberazione N.99 del 07/05/2026 ,avente per Oggetto:"PROROGA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA SCADENZA DELLA 1^ RATA DI ACCONTO TARI 2026." unitamente agli allegati sopracitati,

-----  
A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.

Su tale proposta

## LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
**dott.Carlo Caputo**

**L'Assessore Anziano**  
**Di Mauro Antonino**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Puglisi Salvatore Marco**

Verbale firmato digitalmente  
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)